



Città di Lecce

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio
Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Ai fini del rinnovo dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) autorizzazione allo scarico, lett. c) autorizzazione alle emissioni e lett. g) iscrizione nel registro provinciale utilizzatori rifiuti – impianto per la produzione di calcestruzzo sito in Lecce alla S.P. Lecce - Novoli – richiedente società CALCESTRUZZI S.p.A.

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia

Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: *"i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura"*;
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: *"il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31"*;
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: *"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,....."*;
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- il D. Lgs. 152/06, nella parte IV, relativa alla "gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati", artt. 214 e 216, disciplina, mediante procedure semplificate, le operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05.02.1998 e sue m. ed i. individua le attività di recupero realizzabili con procedure semplificate prevedendo tipologia, provenienza, caratteristiche dei rifiuti non pericolosi e processo, la cui conformità ne consente l'esercizio;
- con direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09 aprile 2002 sono state date indicazioni per la piena applicazione del Regolamento Comunitario nr. 2557/01 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti (allegato C);
- il Dm Ambiente 2 maggio 2006 (Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta ufficiale 18 maggio 2006 n. 114) reca - all'allegato C - uno schema di trasposizione dei codici CER individuati nell'Allegato 1, Suballegato 1 e nell'Allegato 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con i corrispondenti codici dell'Elenco dei Rifiuti di cui all'allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/2006 ai sensi della decisione 2000/532/Ce e successive modificazioni;
- il Decreto n. 350/98 del Ministero dell'Ambiente disciplina le norme per la determinazione dei diritti d'iscrizione, dovuti alla Provincia dalle imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti, ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97, ora al Capo IV artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- con istanza acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 19/03/2015 n. 28654 il sig. Evaristo ROTA, nella sua qualità di procuratore speciale della Soc. Calcestruzzi S.p.a., con sede in Bergamo alla via Camozzi n. 124 – PIVA 01038320162, chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 per: *scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006 e del R.R. 26/2013; emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del*

D.lgs. 152/2006; comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 152/2006, per l'impianto produttivo sito in Lecce sulla S.P. Lecce – Novoli Km 6;

- con nota prot. n. 74568 del 24/06/2015 il Responsabile dello sportello SUAP/Urbanistica di questa A.C. trasmetteva, alla Provincia di Lecce e ad Settore Ambiente di questa A.C., copia della istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal sig. Evaristo Rota, nato a Crotone il 14/06/1967, C.F. RTOVST 67H14 D122T, procuratore speciale della società Calcestruzzi S.p.A., con sede in Bergamo alla Via Camozzi n. 124, ai sensi del DPR 59/2013, ai fini del rinnovo dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) *"autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 del D. L.vo 152/2006 e dell'art. 1, comma 6, del Regolamento Regionale n. 26/13"*, lett. c) *"autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. L.vo n° 152/2006"* e lett. g) *"iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D. L.vo 152/06"* per l'impianto di produzione calcestruzzo sito in Lecce alla S.P. Lecce – Novoli km 6 allegando la seguente documentazione:
 - D.D. n. 2429 del 19/10/2011 di autorizzazione all'immissione sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili, ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo 152/2006 e dell'art. 4 del Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 23.11.03;
 - D.D. n. 735 del 13/03/2009 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
 - D.D. n. 1676 del 06/08/2013 di rinnovo dell'iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori di Rifiuti, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, al n. 12 della società Calcestruzzi S.p.A., per il recupero della seguente tipologia di rifiuti:
Tipologia 13.1, ceneri leggere
CER 100102, 100117
operazioni di recupero R13 ed R5
Quantità annua: 2.000 t/anno;
Capacità istantanea di stoccaggio: 90 t;
Capacità giornaliera di recupero < 10 t/giorno;
- presso l'impianto in parola vi sono le seguenti unità produttive:
 1. l'area di stoccaggio degli inerti, non pavimentata, da cui pale meccaniche caricano i materiali per alimentare le tramogge metalliche di carico dotate di valvole dosatrici elettropneumatiche;
 2. l'unità di dosaggio degli inerti, costituita da una vasca, posta alla base delle suddette tramogge, che consente il dosaggio e la miscelazione dei vari materiali inerti e che scarica la miscela sul nastro trasportatore;
 3. l'unità di stoccaggio e dosaggio delle ceneri e del cemento, costituita da tre sili metallici, contenenti tipi diversi di cemento, e da un silo metallico, contenente ceneri leggere, da coclee dosatrici che alimentano una tramoggia di carico;
 4. l'unità di stoccaggio e alimentazione dell'acqua (costituita da cisterna in lamiera zincata munita di valvole a comando elettropneumatico per il dosaggio e l'immissione in betoniera);
 5. l'unità di stoccaggio e alimentazione degli additivi;
 6. il punto di carico dei vari componenti nella betoniera, costituito da una tramoggia convogliatrice nella quale affluiscono tutte le materie prime;
- per il contenimento delle emissioni di polveri presso il punto di carico delle materie prime nella betoniera, sarà installato un nebulizzatore di acqua ed un tubo di aspirazione mobile telescopico collegato ad un filtro a maniche, dotato anch'esso di camino di emissione;
- nello stabilimento, si svolgono le seguenti attività di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/13:
 - lett. i) produzione di calcestruzzo;
 - lett. m) depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;
- con nota prot. n. 77232 del 23/12/2015 la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed economiche trasmetteva allo sportello SUAP comunale, il provvedimento conclusivo del procedimento n. 327/2015 che recepiva la determinazione n. 2433 del 21/12/2015 del dirigente del servizio Ambiente della stessa provincia;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *"i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie"*;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- l'atto di Determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Ambiente n. 365 del 06/03/2015;
- l'atto di Determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Ambiente n. 1348 del 05/08/2015;
- la Determinazione Dirigenziale del CDR XIV nr. 36 del 07.05.2015 (Raccolta della Segreteria Generale nr. 966 del 07/05/2015);
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- con istanza acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 19/03/2015 n. 28654 il sig. Evaristo ROTA, nella sua qualità di procuratore speciale della Soc. Calcestruzzi S.p.a., con sede in Bergamo alla via Camozzi n. 124 – PIVA 01038320162, chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 per: *scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006 e del R.R. 26/2013; emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006; comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 152/2006*, per l'impianto produttivo sito in Lecce sulla S.P. Lecce – Novoli Km 6;
- con nota prot. n. 74568 del 24/06/2015 il Responsabile dello sportello SUAP/Urbanistica di questa A.C. trasmetteva, alla Provincia di Lecce e ad Settore Ambiente di questa A.C., copia della istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal sig. Evaristo ROTA, nato a Crotone il 14/06/1967, C.F. RTOVST 67H14 D122T, procuratore speciale della società Calcestruzzi S.p.A., con sede in Bergamo alla Via Camozzi n. 124, ai sensi del DPR 59/2013, ai fini del rinnovo dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) *"autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 del D. L.vo 152/2006 e dell'art. 1, comma 6, del Regolamento Regionale n. 26/13"*, lett. c) *"autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. L.vo n° 152/2006"* e lett. g) *"iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D. L.vo 152/06"* per l'impianto di produzione calcestruzzo sito in Lecce alla S.P. Lecce – Novoli km 6 allegando la seguente documentazione:
 - D.D. n. 2429 del 19/10/2011 di autorizzazione all'immissione sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili, ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo 152/2006 e dell'art. 4 del Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 23.11.03;
 - D.D. n. 735 del 13/03/2009 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
 - D.D. n. 1676 del 06/08/2013 di rinnovo dell'iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori di Rifiuti, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, al n. 12 della società Calcestruzzi S.p.A., per il recupero della seguente tipologia di rifiuti:
 Tipologia 13.1, ceneri leggere
 CER 100102, 100117
 operazioni di recupero R13 ed R5
 Quantità annua: 2.000 t/anno;
 Capacità istantanea di stoccaggio: 90 t;
 Capacità giornaliera di recupero < 10 t/giorno;
- presso l'impianto in parola vi sono le seguenti unità produttive:
 7. l'area di stoccaggio degli inerti, non pavimentata, da cui pale meccaniche caricano i materiali per alimentare le tramogge metalliche di carico dotate di valvole dosatrici elettropneumatiche;
 8. l'unità di dosaggio degli inerti, costituita da una vasca, posta alla base delle suddette tramogge, che consente il dosaggio e la miscelazione dei vari materiali inerti e che scarica la miscela sul nastro trasportatore;

9. l'unità di stoccaggio e dosaggio delle ceneri e del cemento, costituita da tre sili metallici, contenenti tipi diversi di cemento, e da un silo metallico, contenente ceneri leggere, da coclee dosatrici che alimentano una tramoggia di carico;
 10. l'unità di stoccaggio e alimentazione dell'acqua (costituita da cisterna in lamiera zincata munita di valvole a comando elettropneumatico per il dosaggio e l'immissione in betoniera);
 11. l'unità di stoccaggio e alimentazione degli additivi;
 12. il punto di carico dei vari componenti nella betoniera, costituito da una tramoggia convogliatrice nella quale affluiscono tutte le materie prime;
- per il contenimento delle emissioni di polveri presso il punto di carico delle materie prime nella betoniera, sarà installato un nebulizzatore di acqua ed un tubo di aspirazione mobile telescopico collegato ad un filtro a maniche, dotato anch'esso di camino di emissione;
 - nello stabilimento, si svolgono le seguenti attività di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/13:
 - lett. i) produzione di calcestruzzo;
 - lett. m) depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;
 - l'azienda, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 del R.R. n. 26/13, intende:
 - realizzare sulla rete di raccolta e convogliamento un sistema di deviazione idraulica che consenta di separare le acque di prima pioggia da avviare a vasche a tenuta stagna da quelle successive da sottoporre a trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione;
 - riutilizzare nel ciclo produttivo l'intero volume di acque di prima pioggia entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso rendendo così disponibili le vasche di "prima pioggia" per il nuovo evento meteorico;
 - sottoporre le acque successive a quelle di prima pioggia ad un trattamento in continuo di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione;
 - trattandosi di riutilizzo di acque all'interno del medesimo stabilimento industriale nel quale sono state prodotte non è applicabile il DM n. 185/03 restando in capo all'azienda la responsabilità di utilizzare acque con caratteristiche idonee per la produzione di calcestruzzi;
 - con nota prot. n. 77232 del 23/12/2015 la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed economiche trasmetteva allo sportello SUAP comunale, il provvedimento conclusivo del procedimento n. 327/2015 che recepiva la determinazione n. 2433 del 21/12/2015 del dirigente del servizio Ambiente della stessa provincia;
 - **Ritenuto** pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società Calcestruzzi S.p.A., con sede in Bergamo alla Via Camozzi n. 124, nella persona del procuratore speciale sig. Evaristo ROTA, nato a Crotone il 14/06/1967, C.F. RTOVST 67H14 D122T, dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione calcestruzzo con recupero di rifiuti non pericolosi, ai fini del rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - lettera a): autorizzazione agli scarichi ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
 - lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
 - lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006;

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini del rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013:
 - lettera a): autorizzazione agli scarichi ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
 - lettera c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/2006;
 - lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. N. 152/2006;

a favore della società **Calcestruzzi S.p.A.**, con sede in Bergamo alla Via Camozzi n. 124 – PIVA 01038320162, nella persona del procuratore speciale sig. Evaristo ROTA, nato a Crotone il 14/06/1967, C.F. RTOVST 67H14 D122T, per l'impianto di produzione calcestruzzo con recupero di rifiuti non pericolosi sito in Lecce, S.P. Novoli- Lecce Km 6,00, su terreno distinto nel Catasto al Foglio n. 207, p.lla n. 7, sub. 16;

2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 77232 del 23/12/2015 con la quale si chiude con esito favorevole il procedimento di AUA n. 327/2015 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce n. 2433 del 22/12/2015;
3. **di sottoporre** la società Calcestruzzi S.p.A., con sede in Bergamo alla Via Camozzi n. 124 – PIVA 01038320162, nella persona del procuratore speciale sig. Evaristo ROTA, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
- a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013 – **ACQUE METEORICHE** la società Calcestruzzi S.p.A.:
- realizzare i previsti interventi di adeguamento dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche entro 36 mesi dalla data del rilascio dell'AUA da parte del Suap comunale;
 - nelle more dell'attuazione degli interventi di adeguamento, è autorizzata a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea disperdente, le acque meteoriche previo trattamento in continuo nell'impianto di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione esistente;
 - dare comunicazione, allo Sportello SUAP/Urbanistica di questa A.C. ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, della realizzazione degli interventi di adeguamento inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento, per ciascuno degli scarichi autorizzati, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
 - ad opere realizzate, è autorizzata a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, tramite trincea disperdente, le sole acque meteoriche di seconda pioggia, trattate nell'impianto di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione in continuo, eccedenti la capacità di riutilizzo, con le seguenti prescrizioni:
 - riutilizzare nel ciclo di produzione del calcestruzzo le acque di prima pioggia, accumulate in vasche a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
 - effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
 - informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
 - la società dovrà notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;
- b) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del DPR n. 59 del 13.03.2013, - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** - la società Calcestruzzi S.p.A. è autorizzata alle emissioni in atmosfera, con le seguenti specifiche prescrizioni:
- l'attività dovrà rispettare i seguenti valori limite di concentrazione nell'atmosfera delle polveri totali diffuse (i campionamenti vanno effettuati presso il confine interno dell'impianto, in posizione sotto vento, tale da intercettare le particelle da esso trasportate, ovvero presso i quattro punti cardinali in condizioni di assenza di vento): **polveri totali come emissioni diffuse: 5 mg/Nm³**;
 - i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;
 - ai risultati analitici saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
 - la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato le analisi di cui ai punti precedenti almeno una volta all'anno e ne trasmetterà il referto al Comune di Lecce, al Servizio Ambiente della Provincia, al Dipartimento di Lecce di ARPA Puglia, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della AUSL di Lecce;

- la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;
 - la società nel futuro dovrà adeguare l'impianto alle migliori tecnologie disponibili e, anche nel caso di superamenti del limite di emissione, presenterà istanza di adeguamento dell'impianto all'ente competente, ai fini di una nuova autorizzazione;
 - il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;
- c) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del DPR n. 59 del 13.03.2013, - **PROCEDURE SEMPLIFICATE** - la società Calcestruzzi S.p.A. è iscritta nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, al nr. 12, per le tipologie, operazioni di recupero e quantitativi di rifiuto di seguito riportati:
Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998

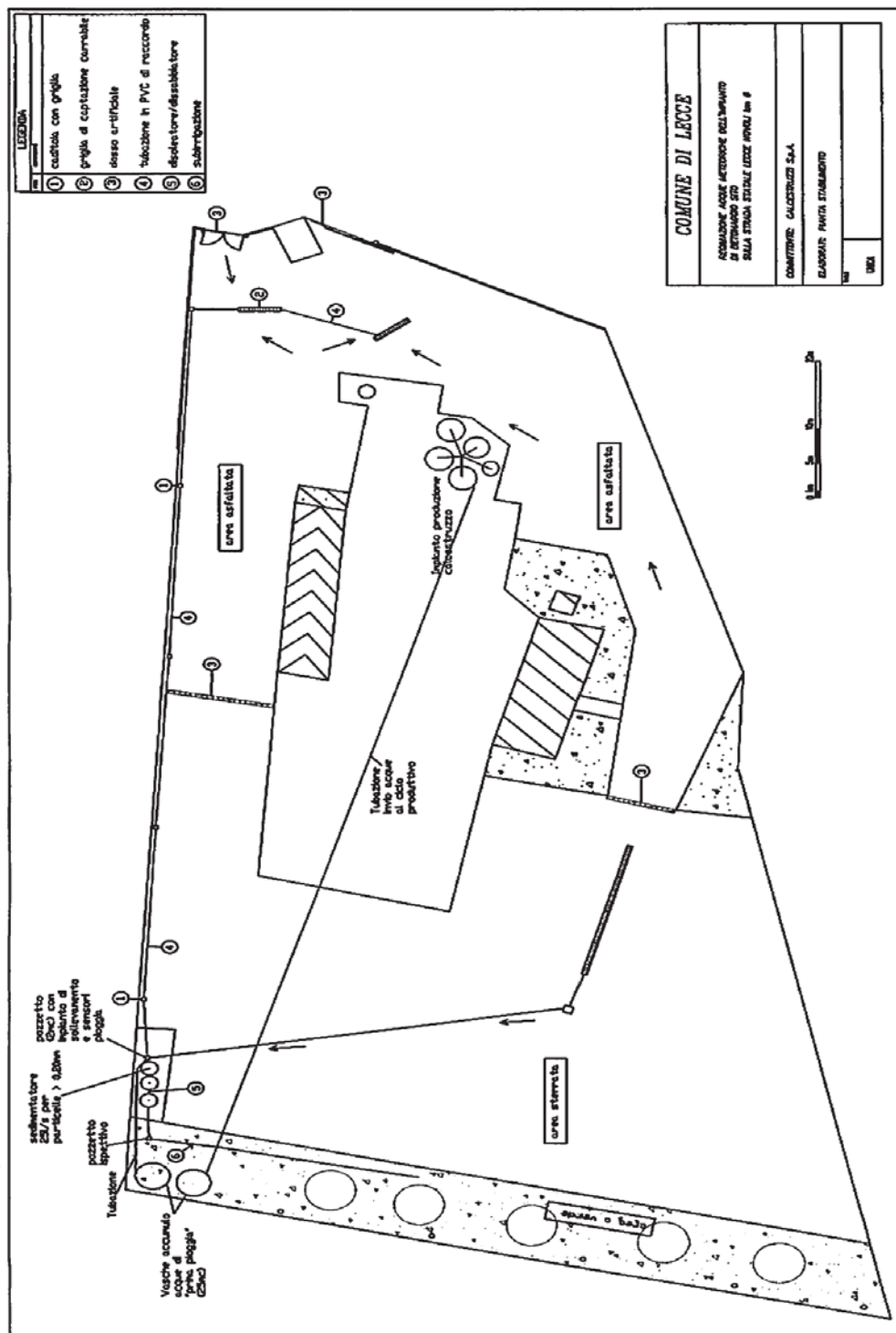
Tipologia 13.01	ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali		
Provenienza	centrali termoelettriche		
Caratteristiche del rifiuto	e generalmente composto dall'80% circa di ceneri volanti e dal 20% circa di ceneri pesanti; costituito da silicati complessi di alluminio, calcio e ferro, sostanza carboniosa incombusta (2?10%); PCDD in concentrazione non superiore a 2,5 ppb; PCB, PCT < 25 ppm		
Codici CER 2002	[100102] [100117]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
	R5 - R13	produzione di conglomerati cementizi: le ceneri vengono miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale	
Finalità dell'attività di recupero	conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate.		
Quantità di rifiuti da recuperare richieste	2.000 t/a	Quantità di rifiuti da recuperare assentite nel rispetto dell'allegato IV al D.M. 05.02.1998	2.000 t/a

Con riferimento alla gestione dei rifiuti la società Calcestruzzi S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la capacità annua di recupero dell'impianto non eccederà la quantità di 2.000 (duemila) tonnellate;
- la capacità istantanea di messa in riserva dei rifiuti è determinata in 90 (novanta) tonnellate;
- l'attività di recupero giornaliera assentita è < 10 t/g (limite dato dal combinato disposto della L. R. n. 11/2001, modificata dalla L.R. 17/2007, e dell'All. IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06, lett. z.b);
- l'attività di messa in riserva [R13] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- la società dovrà comunicare allo sportello SUAP Comunale ed alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio dell'attività;
- la società dovrà comunicare al Comune di Lecce – Settore Ambiente ed al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;

- la società dovrà provvedere, in conformità alla normativa vigente in materia, alle comunicazioni al sistema informativo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle relative comunicazioni;
 - effettuare, entro il mese di aprile di ogni anno, il pagamento dei diritti d'iscrizione e per i controlli periodici, determinato in relazione alle attività ed alle quantità di rifiuti presumibili da trattare nell'anno in corso, ai sensi e nei termini di cui al D.M.A. n. 350 del 21.07.1998, ed inviare copia della ricevuta al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale. Il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione comporta automaticamente la sospensione "ope legis" della Ditta dal Registro Provinciale, senza che si renda necessario alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo. Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/06 la continuazione da parte di un'impresa dell'attività di recupero dei rifiuti dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento senza che questo sia avvenuto;
 - la società nell'espletamento delle attività di recupero dei rifiuti dovrà scrupolosamente attenersi all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di tutela ambientale;
4. **dare atto** che la presente determinazione non vale quale certificato d'iscrizione nel Registro Provinciale, che potrà essere richiesto con apposita istanza;
 5. **dare atto** che questo Settore si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
 6. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
 7. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
 8. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
 9. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
 10. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
 - a) Alla società CALCESTRUZZI S.p.A., con sede in Bergamo alla Via Camozzi n. 124;
 - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
 - c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
 - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
 - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
 - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
 11. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 12. **dare atto** che Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale;
 13. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

- Dossi artificiali
- Cordolo per invito acqua in vasca di processo
- Modificare pozzetto e renderlo (2mx1x1) e
- Installare pompa e sensori pioggia
- Installare dissabbiatore per 25l/s per sedimentazione particelle > 0,20 mm



F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
(Arch. Fernando BONOCUORE)

La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.



Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. MARIA ANTONIETTA GRECO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00022/2016-CDR XIV del 18/02/2016

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 00345-2016 del 18/02/2016

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013. Ai fini del rinnovo dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) autorizzazione allo scarico, lett. c) autorizzazione alle emissioni e lett. g) iscrizione nel registro provinciale utilizzatori rifiuti – impianto per la produzione di calcestruzzo sito in Lecce alla S.P. Lecce - Novoli – richiedente società CALCESTRUZZI S.p.A.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 18/02/2016 al 03/03/2016 .

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Maria Antonietta Greco, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 345 , composta da n° 9 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

Lecce, lì 24 FEB. 2016

Firma e Timbro dell'Ufficio
IL DIRIGENTE U.F.C.
SETTORE URBANISTICO
arch. M. Antonietta GRECO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.